

REGOLAMENTO (CEE) N. 2477/82 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1982

relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità, rispettivamente nel Regno Unito e in Irlanda, di taluni prodotti tessili originari della Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/81 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 11 e 15,

L'importazione nella Comunità, rispettivamente nel Regno Unito e in Irlanda, dei prodotti delle categorie riportate in allegato, originari della Corea, è subordinata ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi; che le importazioni nella Comunità di prodotti tessili (categoria 13), rispettivamente nel Regno Unito e in Irlanda (categoria 74) e nel Regno Unito (categoria 80), originari della Corea, hanno superato i livelli rispettivi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo;

Articolo 2

considerando che, conformemente al paragrafo 5 di detto articolo 11, è stata notificata alla Corea una richiesta di consultazione;

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Corea verso la Comunità, rispettivamente verso il Regno Unito e l'Irlanda, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, viene effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

considerando che, a seguito delle consultazioni del 26 maggio 1982, è stato convenuto di subordinare i prodotti in questione a limiti quantitativi per il 1982;

2. I prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Corea verso la Comunità, rispettivamente verso il Regno Unito e l'Irlanda, sono subordinati al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78;

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Corea a decorrere dal 1° gennaio 1982 e immessi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo provvisorio stabilito per il 1982.

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Corea fra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere detratti dai limiti quantitativi per il 1982;

Articolo 3

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 98 del 9. 4. 1981, pag. 1.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimexe 1982	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc)	60.04-48 ; 56 ; 75 ; 85	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	D F I BNL UK IRL DK GR CEE	1 000 pezzi	2 400 1 050 350 795 ⁽¹⁾ 2 120 ⁽²⁾ 100 130 ⁽³⁾ 50 6 995
74	60.05 A II b) 4 gg) 11 22 33 44	60.05-71 ; 72 ; 73 ; 74	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Abiti a giacca e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	UK IRL	1 000 pezzi	135 10
80	61.02 A 61.04 A	61.02-01 ; 03 61.04-01 ; 09	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : A. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini : A. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa : Indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	UK	Tonnellate	90

(1) Limitazione già in vigore (GU n. L 42 del 14. 2. 1981, pag. 10).

(2) Una quantità supplementare di 300 000 pezzi è prevista per il 1982.

(3) Una quantità supplementare di 38 000 pezzi è prevista per il 1982.